

SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A.

**SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEI CONNESSI
SERVIZI DI ARCHIVIAZIONE TEMPORANEA E RENDICONTAZIONE**

Capitolato Speciale d'appalto

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

ARTICOLO 1

PREMESSE, DEFINIZIONI E ALLEGATI

1. Il presente Capitolato contiene le condizioni economiche e normative regolanti il rapporto tra la SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., ed il Fornitore aggiudicatario della gara Simog 5644536 per la Fornitura di cui al successivo art. 2.
2. Ai seguenti termini viene attribuito, ai fini del presente atto e di tutti i suoi allegati, il significato rispettivamente indicato:
 - **Sispi** – la SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A., con sede in Palermo - via Ammiraglio S. Denti di Piraino n. 7, committente della Fornitura;
 - **Fornitore** - la persona giuridica aggiudicataria della Fornitura;
 - **Parti** - la Sispi e il Fornitore;
 - **Amministrazione Comunale** - Amministrazione Comunale di Palermo;
 - **Comune** - Comune di Palermo;
 - **Fornitura** – i servizi oggetto di affidamento di cui al successivo art. 2;
 - **Responsabile del Procedimento - RUP** - il soggetto formalmente nominato dalla Sispi quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 163/06;
 - **Disciplinare di Gara, di seguito DG** – il documento, predisposto dalla Sispi, che descrive l'iter concorsuale per l'aggiudicazione della Gara Simog 5644536;
 - **Capitolato Speciale d'appalto, di seguito CS** - il presente documento, predisposto dalla Sispi, contenente le norme poste a regola della Fornitura;
 - **Specifiche tecniche, di seguito ST** – il documento, predisposto dalla Sispi, contenente il dettaglio dei servizi che il Fornitore dovrà erogare nonché la definizione delle prescrizioni operative e dei requisiti tecnici minimi indicati nel CS;
 - **Offerta tecnica** – il documento di offerta predisposto dal Fornitore secondo le indicazioni contenute nelle Note all'uopo predisposte dalla Sispi (Allegato "NOT") e contenente una Relazione tecnica che descrive l'organizzazione del Fornitore e l'evidenza analitica delle eventuali varianti migliorative nei requisiti minimi richiesti nonché delle ulteriori prestazioni eventualmente offerte dal Fornitore;
 - **Dichiarazione di Offerta economica** - il documento presentato dal Fornitore in sede di gara, conforme al fac-simile DO predisposto dalla Sispi, contenente, tra l'altro, l'indicazione del periodo di validità dell'offerta medesima;
 - **Lettera di aggiudicazione provvisoria** - il documento formalizzato dalla Sispi a seguito dell'aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06;
 - **Lettera di aggiudicazione definitiva** - il documento formalizzato dalla Sispi a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/06;
 - **Lettera d'Ordine** - il documento formalizzato dalla Sispi dopo l'aggiudicazione definitiva della Gara Simog 5644536 e controfirmato per accettazione dal Fornitore, che riporta in evidenza il numero d'ordine ed il codice CIG relativo all'aggiudicazione della Fornitura;

- **Messo notificatore** – il personale del Fornitore che sarà investito delle funzioni di pubblico ufficiale per la notificazione degli atti di cui al presente CS mediante nomina da parte dell'Amministrazione Comunale;
- **Plico della notifica** – il plico non sigillato, predisposto dalla Sispi, che contiene l'atto da notificare (originale e copia conforme all'originale) e la relativa relazione di notifica, parzialmente pre-compilata, in duplice copia;
- **Pratica di notificazione** – l'atto da notificare e l'insieme di tutti i documenti cartacei prodotti in relazione alle attività di notifica anche da parte di soggetti terzi;
- **Notifica perfezionata** – l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare svolte ai sensi di legge e nel rispetto del presente CS e dei suoi allegati in maniera che possa essere conseguito il risultato giuridico di notifica;
- **Notifica non perfezionata** – l'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare che non ha conseguito il risultato giuridico di notifica per cause imputabili al Fornitore;
- **Relazione (o Relata) di notifica** – la relazione predisposta dal Messo notificatore ai sensi dell'art. 148 c.p.c., da lui datata e sottoscritta, con la quale si certifica l'avvenuta attività di notificazione compresa la riscontrata irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c. che costituisce atto pubblico;
- **CAN** – la comunicazione di avvenuta notifica effettuata a mezzo di lettera raccomandata dal Messo notificatore nel caso in cui la stessa sia stata effettuata al portiere o al vicino di casa;
- **CAD** – la comunicazione di avvenuto deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R. dal Messo notificatore nel caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia a seguito del deposito dell'atto da notificare presso la Casa Comunale;
- **Sistema di interscambio on-line** – il Sistema reso disponibile dalla Sispi per il supporto all'attività di carico/scarico (i. e. upload/download) dei flussi di scambio tra le Parti come descritto nel presente CS e nei suoi allegati;
- **Registro cronologico delle notifiche** – il registro in cui ciascun Messo notificatore trascrive in ordine cronologico i dati principali dell'atto notificato;
- **Distinta di prelevamento** – Elenco analitico dei Plichi delle notifiche, contenuti in una scatola predisposta dalla Sispi e ritirata dal Fornitore per l'espletamento dei servizi oggetto del presente CS;
- **Distinta del "riscontro documentale"** – Elenco analitico e per tipologia degli atti notificati e della documentazione compresa nella 'pratica di notificazione';
- **Referente della Fornitura** - il rappresentante del Fornitore e il rappresentante della Sispi incaricati di coordinare e dirigere le attività necessarie per l'esecuzione della Fornitura oggetto del presente CS e dei relativi allegati;
- **Periodo di Vigenza Contrattuale** – intervallo di tempo compreso tra la data della Lettera d'Ordine e il completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui al presente atto;
- **Ordine di Prevalenza** - la priorità delle disposizioni contenute negli atti di cui si compone la documentazione contrattuale in caso di conflitto tra le disposizioni medesime.

3. Le Parti convengono che le premesse e gli ulteriori atti menzionati nel presente Capitolato - anche se non materialmente allegati - ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. La Fornitura è regolata dai seguenti atti:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto
 - b) le Specifiche Tecniche (ST)
 - c) la Lettera d'Ordine
 - d) l'Offerta tecnica presentata dal Fornitore
 - e) la Dichiarazione di Offerta economica (conforme al fac-simile DO)
 - f) l'eventuale DUVRI o Informativa ex art. 26 D.Lgs 81/08.
5. In caso di conflitto tra le disposizioni contenute nei diversi atti contrattuali si osserverà il suddetto Ordine di Prevalenza.

ARTICOLO 2

OGGETTO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto:
 - a. il servizio di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni alla Legge sulla circolazione stradale accertate dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo ai sensi degli artt. 200 e 201 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285/92 e s.m.i.), degli artt. 136 e seguenti c.p.c. e dalla L. 890/82 e s.m.i., da eseguire nel territorio comunale di Palermo a mezzo messo notificatore per ciò appositamente nominato dal Comune di Palermo
 - b. il servizio di notificazione - da effettuarsi su attivazione del Comune di Palermo - di altri atti amministrativi emessi sulla base di leggi e regolamenti di competenza del Comune di Palermo
 - c. tutti i servizi connessi alle attività di cui alle precedenti lett. a) e b) per archiviazione cartacea ed elettronica temporanea e rendicontazione.
2. Le attività di notifica, archiviazione temporanea e rendicontazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere svolte secondo quanto previsto nel CS, nel documento ST e nei suoi allegati e, fermo restando che le caratteristiche ivi indicate sono da intendersi come requisiti minimi delle stesse, nel rispetto delle varianti migliorative dei requisiti minimi e delle ulteriori prestazioni eventualmente offerte dal Fornitore, in aggiunta a quelle previste dalla Sispi, con il documento di Offerta tecnica di cui al precedente art. 1.
3. Nel caso in cui le varianti migliorative dei requisiti minimi richiesti e le ulteriori prestazioni, in aggiunta a quelle già previste, contenute nell'Offerta tecnica siano state valutate peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, il Fornitore dovrà svolgere la Fornitura nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla Sispi nel presente CS e nei suoi allegati.
4. Le attività di notificazione oggetto della Fornitura non comprendono le attività di verifica anagrafica/camerale preventive o che dovessero rendersi necessarie in ottemperanza agli artt. 143 e 145 del c.p.c., nonché ogni attività conseguente alla verifica anagrafica/camerale di cui agli stessi articoli.
5. In caso di sopravvenute modifiche normative il Fornitore si impegna ad adeguare la propria organizzazione e le relative procedure (ivi incluse anche le procedure informatiche) - alle medesime condizioni contrattuali - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni a far data dalla richiesta della Sispi, secondo quanto previsto al

successivo art. 12, fatto salvo il diritto alla verifica di congruità prezzi di cui all'art. 14 commi 2 e 4 del presente CS.

6. Nel periodo di Vigenza Contrattuale la Sispi stima di richiedere un quantitativo minimo annuale di notifiche pari a n. 150.000 (centocinquantamila). A titolo puramente orientativo si informa che il Corpo di Polizia Municipale di Palermo gestisce attualmente una media compresa tra 150.000/200.000 (centocinquantamila/duecentomila) pratiche annue analoghe a quelle oggetto della Fornitura.

ARTICOLO 3

ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. La Sispi potrà affidare pratiche cd. "urgenti" per un quantitativo massimo mensile pari a 2.000 (duemila) unità ed in tali casi, fermo restando l'impegno al rispetto di quanto previsto nel presente CS e nei suoi allegati, l'attività di ritiro dei plichi sarà svolta nei termini previsti all'art. 1 c. 2 lett. c) del documento ST.
2. Il Fornitore, nei casi di cui al precedente comma 1, avrà in ogni caso l'obbligo di perfezionare la notifica nei termini di quanto previsto nel presente CS.
3. Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura con personale alle proprie dirette dipendenze, formato ed istruito all'espletamento delle mansioni attribuitegli, il quale, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con la Sispi, opererà senza alcun vincolo di subordinazione.
4. Il Fornitore dovrà produrre – secondo quanto previsto dal DG - l'elenco nominativo del personale impiegato nello svolgimento della Fornitura insieme alla copia del "Libro Unico Del Lavoro" aggiornandolo in caso di sostituzioni.
Il personale impiegato nello svolgimento della Fornitura dovrà essere dotato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008, di badge identificativo con foto e indicazione del Fornitore di appartenenza secondo quanto previsto al successivo art. 24.
5. Il personale del Fornitore di cui al precedente c. 4 sarà oggetto di valutazione qualitativa dell'idoneità allo svolgimento del servizio da parte della Sispi che si riserva di chiederne la sostituzione in casi adeguatamente motivati anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale. In tali casi, il Fornitore provvederà a sostituire il personale che non risulti gradito alla SISPI entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, fermo restando che il personale così sostituito dovrà essere in possesso delle caratteristiche richieste per il ruolo svolto.
6. Al personale incaricato a qualsiasi titolo dello svolgimento della Fornitura sarà consentito l'ingresso e la permanenza nella sede della SISPI nel rispetto delle procedure di sicurezza in vigore anche ai sensi del successivo art. 22, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza anche ai sensi del successivo art. 22 in forza del quale tale personale sarà nominato "incaricato del trattamento" ai sensi del D.Lgs 196/03.
7. Tutti i materiali, ivi incluse le scatole (destinate a contenere i documenti cartacei come descritto all'art.1 del documento ST) e la modulistica, necessari per l'espletamento della Fornitura, dovranno essere resi disponibili dal Fornitore e si intendono remunerati nell'ambito del corrispettivo di cui al successivo art. 14. Gli stessi dovranno essere sottoposti all'approvazione della Sispi prima della Consegna del Servizio di cui all'art. 7.
8. La Sispi si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici necessari per consentire prestazioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente CS o già assunte dal Fornitore nella sua Offerta tecnica nonché una migliore qualità ed efficacia

del servizio. Il Fornitore si impegna fin d'ora ad apportare le migliori richieste nei tempi concordati tra i Referenti della Fornitura, fermo restando il corrispettivo di cui al successivo art. 14.

9. Il Fornitore riconosce alla Sispi il diritto di procedere a verifiche ispettive sul funzionamento e sull'utilizzo del Sistema Informatico per la rendicontazione delle attività descritte nell'allegato sub ST-1 del documento ST senza preavviso alcuno nonché sul sistema di conservazione documentale di cui al successivo art. 9 secondo quanto previsto all'art. 6 comma 6 del documento ST.

ARTICOLO 4

MESSI NOTIFICATORI

1. Il personale del Fornitore individuato nell'elenco di cui al precedente art. 3 c. 4 che dovrà svolgere le attività di cui al comma 1 lett. a) e b) del precedente art. 2, sarà nominato "Messo notificatore" dall'Amministrazione Comunale di Palermo secondo le modalità previste dalla stessa Amministrazione Comunale, ferma restando la clausola di cui al precedente art. 3 c. 5.
2. Il Messo notificatore dovrà svolgere le attività affidategli nel rispetto di quanto previsto nel presente CS e nei suoi allegati nonché dalle leggi vigenti in materia ed è considerato un pubblico ufficiale nello svolgimento delle attività ad esso affidate.

ARTICOLO 5

REFERENTI DELLA FORNITURA

1. In relazione alle attività oggetto della Fornitura ciascuna delle Parti designerà un 'Referente della Fornitura', incaricato di garantire la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali e di consentire un dialogo diretto ed immediato tra le Parti.
2. A tal fine, i Referenti della Fornitura svolgono tutte le attività ad essi espressamente demandate, come descritte nel presente CS e nei suoi allegati, ivi compresa l'attività di verifica della rendicontazione mensile di cui al successivo art. 10 e di cui all'art. 7 del documento ST nonché ogni ulteriore attività necessaria per assicurare il perseguimento dei compiti loro affidati.
3. Il Fornitore dovrà individuare il proprio 'Referente della Fornitura' tra il personale alle proprie dipendenze dirette e ne darà comunicazione formale alla SISPI nei termini indicati nella Lettera di aggiudicazione definitiva.
4. Sarà cura della SISPI comunicare al Fornitore il nominativo ed i recapiti telefonici del proprio 'Referente della Fornitura' nella sopracitata Lettera di aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 6

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del servizio oggetto della Fornitura sarà di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data della Lettera d'Ordine.
2. L'affidamento del servizio sarà efficace per la Sispi dalla data del verbale di Consegna del Servizio di cui al successivo art. 7.
3. Si intendono incluse nella durata contrattuale tutte le attività avviate e non ancora concluse entro la data di scadenza di cui al precedente comma 1 e, pertanto, le stesse dovranno essere portate a compimento secondo quanto previsto nel presente CS e nei suoi allegati.

ARTICOLO 7

CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. Il 'Referente della Fornitura' della SISPI, a valle della verifica della completezza e correttezza della documentazione richiesta con la lettera di aggiudicazione definitiva nonché delle verifiche sul personale impiegato per lo svolgimento del servizio ai sensi di quanto previsto nel precedente art.3 c. 5, già a partire dal decimo giorno successivo alla data della Lettera d'ordine, potrà convocare il 'Referente della Fornitura' del Fornitore per procedere alla Consegna del servizio che risulterà da apposito verbale firmato congiuntamente dai Referenti delle Parti.
2. Il verbale di Consegna del servizio attesterà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. l'avvenuta approvazione dell'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio di cui al precedente art. 3 cc. 4 e 5
 - b. l'avvenuta formalizzazione della determinazione di nomina dei messi notificatori da parte del Comune di Palermo ai sensi del precedente art. 4
 - c. l'avvenuta approvazione dei materiali come previsto al precedente art. 3 c. 7
 - d. l'avvenuta verifica dell'espletamento di tutti gli adempimenti ai sensi del D.Lgs 196/2003 di cui al successivo art. 22
 - e. l'avvenuto accordo circa i giorni di consegna e ritiro settimanale secondo quanto indicato all'art. 1 c. 6 del documento ST
 - f. l'avvenuta definizione dei criteri di ordinamento della documentazione contenuta nelle scatole necessarie per il ritiro dei plichi delle notifiche e per il riscontro documentale delle attività di notificazione di cui all'art. 1 c. 2 lett. a) e c. 4, lett. b) del documento ST
 - g. ogni altro adempimento a carico dei Referenti necessario ai fini dell'avvio delle attività, come previsto dal presente CS e dai suoi allegati.
3. Qualora il 'Referente della Fornitura' del Fornitore non si presenti o non sottoscriva per qualunque motivo il verbale, la Sispi si riserva di incamerare la cauzione definitiva e revocare l'aggiudicazione affidando la Fornitura al concorrente successivo in graduatoria, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.
4. Alla scadenza della durata del servizio di cui all'art. 6, il 'Referente della Fornitura' del Fornitore dovrà riconsegnare tutta la documentazione ricevuta relativa al servizio reso alla Sispi, fermi restando tutti gli obblighi inerenti alla riconsegna del servizio previsti al successivo art. 25 c. 13.
5. La consegna di cui al precedente comma 4 ed al successivo art. 25 c. 13 dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dal 'Referente della Fornitura' della SISPI.
6. Il Fornitore si impegna ad avviare la Rendicontazione giornaliera entro i 20 (venti) giorni successivi alla Consegna del servizio di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
7. Il Fornitore accetta sin d'ora che, in caso di mancato avvio o sospensione delle attività di notifica per cause indipendenti dalla volontà della Sispi, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla stessa Sispi.

ARTICOLO 8

CARATTERISTICHE E FASI DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE

1. Il Fornitore con il presente CS si impegna all'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 2 c. 1 nel rispetto delle seguenti fasi di lavoro:
 - a. FASE A) Ritiro dei Plichi delle notifiche:
l'attività svolta con cadenza settimanale secondo l'organizzazione e nei tempi previsti dall'art. 1 c.2 del documento ST, fermo restando quanto ivi previsto nel caso delle pratiche cd. "urgenti"
 - b. FASE B) Gestione delle pratiche di notificazione:
l'attività di notifica svolta secondo quanto previsto agli artt. 2, 3, 4 e 5 del documento ST, ivi compresa la scansione e l'indicizzazione di tutti i documenti cartacei prodotti per lo svolgimento di tale attività, come meglio specificato all'art. 1 c. 3 lett. b) del suddetto documento
 - c. FASE C) Riscontro documentale delle attività svolte in relazione alla Fornitura:
il riscontro dei documenti cartacei prodotti e/o aggiornati a fronte dell'attività di gestione della pratica di cui alla precedente lett. b) da svolgersi secondo l'organizzazione e nei tempi previsti dall'art. 1 c. 4 del documento ST
 - d. FASE D) Archiviazione cartacea temporanea e rendicontazione delle attività svolte:
le attività svolte a valle della gestione delle pratiche di notificazione di cui alla precedente lett. b) per l'archiviazione di tutta la documentazione riferita a tale attività come descritta ai successivi artt. 9 e 10 nonché all'art. 1 c. 5 del documento ST.
2. Fermo restando quanto descritto al precedente comma 1, per l'espletamento di tutte le procedure previste dall'art. 201 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. il Fornitore dovrà rispettare la vigente normativa in materia di notificazione a mezzo messo ai sensi degli artt. 136 e seguenti del c.p.c., a partire dal tentativo di notifica diretta al destinatario e compreso ogni altro tentativo o adempimento previsto o consentito dalla legge per il perfezionamento e la piena validità della notificazione, nonché secondo le previsioni di cui agli artt. 2 (Modalità di notificazione), 3 (Orari delle notificazioni), 4 (Relazione di notifica), 5 (Registro cronologico delle notifiche) e 6 (Archiviazione cartacea temporanea delle pratiche di notificazione) del documento ST, eccezion fatta per le eventuali verifiche anagrafiche così come indicato al precedente art. 2 c. 4.
3. La notifica deve essere effettuata anche nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. come richiamato al successivo art. 22, con particolare riferimento alla disposizioni di cui all'art. 174 del succitato Decreto.
4. L'insieme di attività relative ad un singolo atto da notificare costituisce la "notifica perfezionata" come atto svolto ai sensi di legge e del presente CS e dei suoi allegati, in maniera che possa essere conseguito il risultato giuridico di notifica, fatto salvo il mancato perfezionamento della notifica per causa non imputabile al Fornitore.
5. La "notifica perfezionata" costituisce l'unità di misura del servizio a cui è riferito il corrispettivo unitario oggetto di offerta da parte del Fornitore e di cui al successivo art. 14.
6. Tutte le attività di cui al presente CS si intendono comprese nel prezzo unitario offerto dal Fornitore, che deve altresì includere ogni attività accessoria e strumentale necessaria a garantire la realizzazione delle stesse, senza ulteriori oneri a carico della Sispi.

ARTICOLO 9

ARCHIVIAZIONE TEMPORANEA

1. Il Fornitore dovrà garantire un'idonea archiviazione temporanea delle pratiche di notificazione per tutto il periodo necessario alle lavorazioni richieste adottando idonee misure per il trasporto, la classificazione e la conservazione delle pratiche oggetto del servizio anche secondo quanto previsto all'art. 6 del documento ST.
2. Il Fornitore dovrà, altresì, garantire l'archiviazione informatica di tutte le pratiche di notificazione oggetto del servizio di notifica nonché di tutti i documenti connessi anche se prodotti da soggetti terzi in tutti i casi in cui il Fornitore ne venga in possesso.
3. In relazione a tale obbligo il Fornitore deve essere dotato di un sistema di conservazione documentale composto di un archivio fisico e di un sistema informatico per la gestione documentale, le cui funzionalità devono consentire l'immediato reperimento dei documenti cartacei sulla base delle informazioni rintracciate per via elettronica.
4. Tale archiviazione dovrà essere garantita in tutte le fasi di cui al precedente art. 8 e all'art. 1 del documento ST, fermo restando che i Registri Cronologici dei Messi dovranno essere conservati per 10 (dieci) anni.

ARTICOLO 10

RENDICONTAZIONE

1. Il Fornitore dovrà fornire il riscontro delle prestazioni effettuate secondo le modalità di seguito elencate come dettagliatamente descritte all'art. 7 del documento ST:
 - a) "Autocertificazione" mensile, nella forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello che sarà reso disponibile dalla Sispi all'atto della Consegna del Servizio di cui al precedente art. 7 e contenente l'indicazione di tutte le pratiche di notificazione espletate nel mese di riferimento. Tale autocertificazione sarà relativa ad un'unica fattura emessa ai sensi dell'art. 15 del presente CS
 - b) Rendicontazione giornaliera: il riscontro giornaliero delle attività svolte in relazione ai servizi di cui all'art. 2, c. 1 del CS da effettuarsi mediante il sistema informatico per la rendicontazione delle attività di cui all'allegato sub ST-1 del documento ST
 - c) Rendicontazione settimanale contenente le informazioni di dettaglio relative alle lavorazioni svolte nel periodo di riferimento secondo le modalità tecniche ed i requisiti minimi specificati nel documento ST
 - d) Rendicontazione mensile contenente
 - d.1) il resoconto dettagliato delle pratiche di notificazione gestite nel mese
 - d.2) il resoconto statistico delle attività svolte nel mese
 - d.3) il resoconto dei livelli di servizio resi dal Fornitore nello svolgimento delle attività mensili
 - d.4) il resoconto delle anomalie verificatesi nel mesesecondo quanto dettagliatamente specificato all'art. 7 c. 1 lett. d) del documento ST e sottoposta a verifica congiunta tra i Referenti della Fornitura delle Parti.
2. L'attività ed i flussi di rendicontazione di cui alle precedenti lett. b), c) e d) saranno realizzati attraverso l'utilizzo di software messi a disposizione dal Fornitore, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2 cc. 2 e 3.

3. Fermi restando gli strumenti di rendicontazione di cui al precedente comma 1, il Fornitore si impegna a garantire la compilazione dell'apposito Registro cronologico delle notifiche di cui all'art. 5 del documento ST contenente la cronologia delle notificazioni da parte di ciascuno dei Messi notificatori.

ARTICOLO 11

SUBAPPALTO

1. Qualora si sia avvalso della possibilità di subappaltare i servizi di cui alla lett. c), c. 1 dell'art. 2 del presente CS, o parte di essi, il Fornitore sarà tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
2. Il subappaltatore dovrà possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 relativi alla prestazione subappaltata e il Fornitore dovrà provarne il possesso da parte del subappaltatore fornendo alla Sispi le relative certificazioni entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera d'Ordine.
3. Il Fornitore dovrà anche garantire che non sussiste nei confronti dei subappaltatori alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i..
4. Anche ai fini del rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità di cui al successivo art. 21, il Fornitore è obbligato ad acquisire la preventiva approvazione della Sispi ai fini della stipula dei contratti di subappalto. Il Fornitore - ai sensi del sopracitato art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - dovrà, pertanto, depositare presso la SISPI il contratto di subappalto eventualmente stipulato entro 20 (venti) giorni solari dalla data di inizio delle attività.
5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 118 c. 11 del D.Lgs 163/06, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della Fornitura, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. La SISPI si riserva il diritto di risolvere il presente rapporto contrattuale senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento del danno, nel caso di subappalto effettuato in violazione dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché del presente articolo.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, il Fornitore provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore secondo quanto previsto al successivo art. 15.

ARTICOLO 12

ADEGUAMENTI NORMATIVI

In ragione di modifiche normative sopravvenute e rilevanti ai fini del regolare svolgimento della Fornitura, la Sispi si riserva di richiedere con apposita comunicazione l'adeguamento del servizio e il Fornitore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adeguamenti necessari entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 13

VERIFICHE E RISCONTRO DOCUMENTALE DELLE ATTIVITA' CONTRATTUALI

1. Il Fornitore accetta che la "notifica perfezionata", come definita nelle Premesse nonché al c. 4 del precedente art. 8, si intenderà eseguita soltanto se comprendente tutti gli

adempimenti obbligatori previsti anche in merito all'archiviazione temporanea ed alla rendicontazione a cui Il Fornitore si sia impegnato.

2. La Sispi provvederà alla verifica del servizio effettuato e del rispetto da parte del Fornitore dei termini e delle modalità previste dal presente CS e dai suoi allegati, tenuto conto anche di quanto precisato al precedente comma 1 nonché delle verifiche congiunte di cui al precedente art. 10 c. 1 lett. d).
3. Qualora il servizio non rispetti le previsioni di cui al presente articolo, si intenderà non eseguito e dunque non retribuibile, anche in relazione a quanto previsto al c. 5 del precedente art. 8, fatta salva l'applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 18.
4. Il riscontro documentale della corrispondenza tra le previsioni contrattuali ed i servizi rendicontati dal Fornitore sarà attuato attraverso:
 - a. il resoconto mensile dei livelli di servizio erogati redatto secondo lo schema di cui all'allegato sub ST-3 del documento ST, recante l'evidenza dei livelli di servizio di cui al successivo art. 17
 - b. il resoconto mensile dei casi di mancato rispetto delle previsioni contrattuali: dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, recante l'evidenza delle previsioni non rispettate secondo lo schema di cui all'allegato sub ST-4 del documento ST.

ARTICOLO 14 CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo della Fornitura, è costituito dal prezzo unitario indicato nella dichiarazione di Offerta del Fornitore, al netto dell'IVA per ogni singola "notifica perfezionata", come definita all'art. 1 e secondo quanto previsto all'art. 8 cc. 4, 5 e 6 del presente CS.
2. Il prezzo di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del servizio di cui al precedente art. 6, fatto salvo l'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/06 e all'art. 6 c.4 L.537/93.
3. Con il corrispettivo di cui ai precedenti commi si intendono remunerati sia gli eventuali oneri di postalizzazione sia tutti i costi inerenti alle attività necessarie per l'erogazione dei servizi informatici previsti dal presente CS (e.g., sistema informatico per la gestione documentale e sistema informatico per la rendicontazione delle attività) ai fini dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.
4. Il Fornitore, in caso di esigenza di adeguamento di cui al precedente c. 2 potrà effettuare, con apposita comunicazione, richiesta di verifica del prezzo. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutta la necessaria documentazione prodotta in relazione ai dati di cui all'art. 7 c. 4 lett. c) e c. 5 del D.Lgs 163/06 con l'evidenza della variazione per singola componente di costo. Sono in ogni caso escluse richieste di verifica del prezzo relative alle prestazioni già in gestione al momento della richiesta.

ARTICOLO 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture mensili relative alla Fornitura saranno emesse entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui il servizio è stato rendicontato dal Fornitore secondo le modalità previste all'art. 11 del presente CS e all'art. 7 del documento ST. Ciascuna

fattura dovrà riportare i riferimenti contrattuali indicati nella Lettera d'ordine di cui alle Premesse, ivi incluso il relativo CIG.

2. Le fatture di cui al precedente comma, corredate dell'autocertificazione di cui al successivo c. 4, saranno liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura, ferme restando le verifiche di cui al precedente art. 14 e dedotte le eventuali sanzioni e/o penali applicate ai sensi del successivo art.18. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla verifica da parte della Sispi della regolarità contributiva. Nel caso in cui risulti che il Fornitore non abbia una situazione contributiva regolare, il pagamento verrà sospeso.
3. La Sispi declina ogni responsabilità qualora la fattura riporti un indirizzo inesatto.
4. Il Fornitore, all'atto di presentazione della fattura di cui al precedente comma 1, dovrà allegare l'autocertificazione - nella forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - di cui al precedente art. 8, c. 1 lett. a), conforme alla rendicontazione mensile di cui al precedente art. 8 c. 1 lett. d), già sottoposta a verifica congiunta da parte dei Referenti della Fornitura, e contenente l'elenco di tutte le pratiche di notifica espletate nel mese di riferimento con l'evidenza di quelle:
 - a) perfezionate
 - b) urgenti perfezionate
 - c) non perfezionate
 - d) urgenti non perfezionate
5. In mancanza della suddetta documentazione e di quella di cui al precedente comma 2, la fattura non potrà essere liquidata.
6. Il pagamento delle fatture di cui al precedente comma 1 avverrà con versamento su conto corrente intestato al Fornitore. Ai fini del pagamento delle fatture, il Fornitore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i. e dell'art. 3 c. 7 della L. 136/10 e s.m.i., deve comunicare alla Sispi gli estremi identificativi del conto corrente unico entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
7. La liquidazione delle fatture sarà effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal DM 18 gennaio 2008, n. 40 recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e s.m.i..
8. Nel caso in cui alcune prestazioni oggetto della Fornitura fossero affidate in subappalto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 11 il Fornitore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, come previsto al comma 3 dell'art. 118 del D.Lgs 163/06.
9. In caso di subappalto il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

ARTICOLO 16

RISPETTO DEL D.LGS 261/99

Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del presente contratto il rispetto della riserva prevista dall'art. 4 del D.Lgs 261/99 e, in generale, impegnarsi al rispetto di tutta la normativa prevista dal suddetto decreto.

ARTICOLO 17

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il servizio oggetto della Fornitura sarà misurato utilizzando gli indicatori previsti nell'allegato sub ST-3 del documento ST e nel successivo comma 2 nonché quelli eventualmente proposti dal Fornitore nell'Offerta tecnica.
2. Gli indicatori previsti come obbligatori da Sispi per la misurazione dei livelli di servizio sono:
 - a. tempo medio di perfezionamento delle notifiche
 - b. numero medio di tentativi di notifica per singolo atto
 - c. incidenza percentuale CAD emessi
 - d. incidenza percentuale CAN emessi
3. Il Fornitore ha l'obbligo di fornire il Resoconto dei livelli di servizio resi nel mese di riferimento con cadenza mensile secondo lo schema di cui al *fac simile* dell'allegato sub ST-3 del documento ST e secondo le modalità indicate all'art. 7 c. 1 lett. d) del documento ST.
4. Il mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente CS e dai suoi allegati comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
5. Sono esclusi dal calcolo dei livelli di servizio eventuali interruzioni dello stesso, concordate tra le Parti, e le conseguenze di cause di forza maggiore non imputabili a colpa del Fornitore.
6. Il riscontro della corrispondenza tra i livelli di servizio contrattuali e quelli effettivamente resi dal Fornitore sarà svolto in contraddittorio tra i Referenti della Fornitura delle Parti.

ARTICOLO 18

PENALI E SANZIONI

1. In caso di irregolarità o di inadempimenti, accertati in contraddittorio tra le Parti, rispetto alle previsioni di cui al presente CS, la Sispi potrà applicare penali per un importo compreso tra € 250,00 (duecentocinquanta/00) e € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna irregolarità o inadempimento accertato, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni da parte della Sispi, con particolare riguardo al mancato introito della sanzione di cui alle notifiche oggetto del servizio.
2. In tutti i casi richiamati al precedente comma 1 in cui per dolo o colpa del Fornitore sia intervenuta la prescrizione della sanzione oggetto della notifica di cui al precedente art. 2 c. 1 lett. a) e b), il Fornitore sarà tenuto al pagamento dell'importo della sanzione prescritta, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno e l'applicazione di ogni altra penalità prevista dal presente CS, compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Sispi si avvarrà anche dei resoconti documentali di cui al comma 4 del precedente art. 13. In tali casi l'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà senza contraddittorio tra le Parti.
4. Nei casi di irregolarità o inadempimenti non dichiarati ai sensi di quanto previsto al comma 4 del precedente art. 13, la Sispi si riserva la facoltà di aumentare la penale di cui al precedente comma 1 fino al doppio.
5. Si considera, in ogni caso, imputabile al Fornitore il mancato rispetto dei livelli di servizio dichiarati nell'Offerta tecnica anche relativamente agli indicatori proposti dal Fornitore nella medesima Offerta tecnica.
6. In caso di gravi inosservanze delle condizioni generali del presente CS, per le quali non siano previste specifiche penali, il Fornitore può essere soggetto a diffida e la Sispi si riserva la facoltà di applicare inappellabilmente una penale non inferiore € 500,00 (cinquecento/00) e non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) da determinarsi in relazione alla gravità della stessa, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del danno e ferma restando l'eventuale risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione di cui al successivo art. 19.
7. Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi ai sensi del presente articolo, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita in conformità a quanto previsto dall'art. 19.

ARTICOLO 19

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente Capitolato - entro 10 (dieci) giorni solari dalla data della Lettera d'Ordine e fino alla scadenza del Periodo di Vigenza Contrattuale - il Fornitore, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., presterà una cauzione incondizionata da effettuarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Istituti di Credito o Società di Assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348/1982. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
2. Ai sensi degli artt. 113 c. 1 e 75 c. 7 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., l'importo della cauzione di cui al comma precedente, calcolato sul quantitativo minimo di notifiche previsto al c. 6 del precedente art. 2, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) in ragione della dichiarazione presentata dal Fornitore in sede di gara, del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee, della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 75 del D.Lgs 163/06, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma 1 *“deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante”*.
4. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza

necessità di benessere della SISPI, sulla base delle fatture liquidate, secondo quanto previsto dall'art. 113 c. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

**ARTICOLO 20
ASSICURAZIONI**

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati per colpa dal proprio personale nell'esecuzione della Fornitura a persone e/o cose, sia della Sispi che di terzi, riconoscendo a suo carico tutti gli oneri inerenti alle coperture assicurative del medesimo personale.
2. Considerati gli impegni assunti dal Fornitore con il comma precedente, il Fornitore è obbligato per tutta la durata del presente contratto a stipulare e mantenere in vigore, con primarie compagnie assicuratrici, adeguate coperture contro i danni di ogni genere che dovessero subire la Sispi ed i terzi in relazione a fatti propri del Fornitore ovvero delle persone o cose delle quali o per le quali la stessa deve rispondere in forza della legge e del presente CS, fermo restando ogni eventuale risarcimento del danno.
3. Le coperture assicurative dovranno adeguatamente prevedere tutti i rischi di danni comunque connessi alle prestazioni rese sulla base del presente CS.
4. I massimali di copertura non dovranno essere inferiori ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), massimale unico per danni a persone e cose.
5. Il Fornitore si impegna a fornire alla Sispi copia della polizza entro 20 (venti) giorni dalla data della Lettera di aggiudicazione definitiva e ad avvisare, senza indugio, la Sispi di ogni danno che dovesse eventualmente verificarsi durante lo svolgimento della fornitura.
6. Resta salva la facoltà della Sispi di richiedere il risarcimento di ogni danno ai sensi dell'art. 1218 del c.c..

**ARTICOLO 21
OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 10
MAGGIO 2010**

Fatto salvo quanto previsto dalle normative in vigore, per effetto degli impegni assunti dalla Sispi con l'adesione al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10 maggio 2010 tra il Ministero dell'Interno e Confindustria e rinnovato in data 19 giugno 2012, come integrato dall'Atto aggiuntivo del 22 gennaio 2014, il Fornitore si obbliga a:

- a. rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- b. denunciare alle autorità competenti (autorità giudiziaria e/o Prefettura) ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione avanzata in relazione alla prestazione oggetto del presente Capitolato nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti, dipendenti o familiari o di altri soggetti legati all'Fornitore da rapporti professionali;
- c. inserire in tutti i contratti di subappalto e i subcontratti eventualmente stipulati per l'esecuzione della Fornitura analoga clausola pattizia oggetto del presente articolo;
- d. non avvalersi di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

ARTICOLO 22

RISPETTO DEL D.LGS 196/03

1. Il Fornitore sarà tenuto al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. (c.d. Codice privacy).
2. In particolare, nell'ambito di tale normativa, la Sispi provvederà a nominare incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice privacy, i dipendenti del Fornitore di cui all'Elenco fornito ai sensi del precedente art. 3 c. 4, fermo restando quanto previsto al c. 5 del medesimo art. 3.
3. I dati personali oggetto degli obblighi di cui al precedente art. 21, compresi quelli contenuti nella documentazione antimafia, sono trattati dalla Sispi e dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del Protocollo di legalità 10 maggio 2010 (es. articolazioni del Ministero dell'Interno e del Sistema Confindustria), anche con modalità elettroniche, per le finalità connesse all'attuazione dello stesso. Per ulteriori informazioni relative ai servizi resi attraverso il sito Internet di Confindustria si rinvia all'informativa disponibile al link "Privacy" sulla homepage del sito www.confindustria.it.

ARTICOLO 23

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS 231/2001 E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. 136/10 E L.R. 15/2008

1. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, s'impegna ad osservare e, pertanto, a sottoscrivere per accettazione le norme contenute nel Codice Etico adottato dalla Sispi, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, avendo preso visione dei principi ivi contenuti all'atto della presentazione dell'offerta.
2. L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte.
3. Le violazioni da parte del Fornitore delle norme contenute nel Codice Etico costituiscono dunque inadempimento delle obbligazioni contrattuali e comportano le relative conseguenze ai sensi di legge e di contratto.
4. Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e s.m.i. nonché gli obblighi di cui alla L.R. 15/08 e s.m.i..
5. In particolare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L.R. 15/2008 e s.m.i., il Fornitore si avvale del conto corrente unico di cui al precedente art. 15 c. 4 per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
6. Il Fornitore che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. deve informare immediatamente la Sispi e la Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente.
7. La Sispi si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella Fornitura oggetto del presente CS sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10.

ARTICOLO 24

ADEMPIMENTI EX ART. 26 D.LGS 81/2008

1. Il Fornitore ha l'obbligo e la responsabilità di far attenere il personale occupato

nell'esecuzione della fornitura di cui all'art. 2 del presente CS alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, impegnandosi a far rispettare al succitato personale tali norme.

2. Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti coinvolti nell'erogazione del servizio oggetto del presente CS le norme attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate dalla stessa Sispi in materia di controlli ed organizzazione interna.
3. Al riguardo, il Fornitore dovrà fornire mezzi di protezione individuali atti ad evitare al personale infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste.
4. Per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, ed al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008, le Parti si impegnano:
 - a. a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa;
 - b. a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione della Fornitura complessiva.
5. Il Fornitore si impegna a fornire, oltre quelle sopra riportate, informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene sul lavoro del Fornitore stesso nonché copia del documento di valutazione rischi.
6. Sarà cura della Sispi promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui al precedente comma 5, eventualmente elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indicherà le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento che costituirà parte integrante e sostanziale del presente Capitolato sarà trasmesso formalmente dalla Sispi al Fornitore unitamente alla lettera d'ordine.
7. La Sispi si riserva la facoltà di verificare l'adempimento, da parte del Fornitore, dell'obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti dei rischi sul lavoro derivanti dall'attività lavorativa per la realizzazione di quanto oggetto della Fornitura.
8. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente CS, il personale impiegato dal Fornitore deve essere munito di apposito badge di riconoscimento corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Fornitore.

ARTICOLO 25

VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. La Sispi si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., a rischio e danno dell'affidatario per mancata esecuzione del servizio, secondo le prescritte modalità o per gravi o ripetuti ritardi nell'effettuazione dello stesso.
2. In tal caso, l'affidamento verrà annullato di pieno diritto e il servizio potrà essere affidato ad altro concorrente che segue nell'ordine in graduatoria, o con diversa modalità di affidamento secondo la vigente normativa in materia di appalti pubblici, a maggiori spese del concorrente inadempiente, con diritto della Sispi al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'art. 19 del presente Capitolato.
3. Ai sensi dell'art. 2 c. 2 della L.R. 15/2008, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti del Fornitore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il presente contratto sarà risolto.
4. Nei casi di inadempimento di cui ai precedenti art. 7 c. 3, art. 11 c. 6, art. 18 cc. 1, 2 e 6 e art. 21 il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

5. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento danni, al quale dichiara fin d'ora di rinunciare.
6. E' fatto divieto al Fornitore di cedere ad altri, senza il consenso scritto della Sispi, l'esecuzione di tutta o di parte del servizio oggetto del presente CS, eccezion fatta per quella affidata in subappalto ai sensi del precedente art. 11.
7. La cessione senza consenso dà alla Sispi il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
8. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Sispi fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione dal presente CS e dai suoi allegati.
9. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alle comunicazioni di cui al precedente comma, la Sispi potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 8, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
10. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (sessanta) giorni di cui al precedente comma 8 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuti a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e s.m.i., e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
12. In caso di fallimento del Fornitore, l'affidamento si intenderà revocato e la Sispi provvederà a termini di legge.
13. Il Fornitore, sia in caso di cessazione anticipata sia al termine della durata di cui al precedente art. 6, si impegna a riconsegnare ogni documentazione relativa al servizio prestato ai sensi del presente CS.

ARTICOLO 26

RESPONSABILITA' IN CASO DI AVVALIMENTO

Qualora il Fornitore, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, si fosse avvalso dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 163/06, quest'ultimo è responsabile in solido con il Fornitore nei confronti della Sispi in relazione alle prestazioni oggetto del presente CS e dei suoi allegati.

ARTICOLO 27

OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

1. Il Fornitore, fermo restando quanto previsto al precedente art. 25 comma 1, è comunque tenuto all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di legge e di regolamento emanate dalle competenti Autorità, nonché di tutte quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in quanto applicabili e, più in generale, di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente CS.
2. Il Fornitore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato.
3. Resta comunque convenuto che, qualora tali norme e disposizioni dovessero comportare per il Fornitore maggiori oneri e/o limitazioni nella esecuzione della Fornitura, lo stesso non potrà per questo avanzare pretese e diritti ad alcun titolo nei confronti della SISPI.

ARTICOLO 28

PUBBLICITÀ

Il Fornitore si impegna a richiedere, di volta in volta, per iscritto il preventivo assenso della Sispi per l'utilizzo del nome a fini pubblicitari. La richiesta dovrà contenere l'esatta indicazione delle formule pubblicitarie che si vogliono adottare

ARTICOLO 29

FORMA SCRITTA

Tutte le clausole, i termini e le condizioni di cui al presente Capitolato e agli ulteriori atti che, ai sensi dell'art. 1, ne costituiscono parte integrante e sostanziale hanno fra le Parti valore essenziale, e, pertanto, qualsiasi deroga dovrà risultare da atto scritto.

ARTICOLO 30

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'affidatario dovrà eleggere domicilio in Palermo.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, il Foro competente è quello del Comune di Palermo.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs 163/06, in caso di controversia, le parti deferiranno la decisione della stessa ad apposito collegio arbitrale di tre componenti, nominati uno dalla Sispi, uno dal Fornitore ed il terzo, quale presidente del collegio arbitrale, scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto a cui l'arbitrato si riferisce, indicati nell'albo di cui all'art. 242 del suddetto decreto.
2. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa di una delle parti, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui al suddetto articolo 242.
3. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.

a) Firma per accettazione.

Il legale rappresentante del Fornitore _____ sig. _____ in qualità di _____ dichiara di ben conoscere ed accettare il presente capitolato in tutte le sue parti ed impegnarsi fin d'ora al rispetto del medesimo, che farà parte integrante del contratto di affidamento in caso di aggiudicazione.

Li _____ Firma _____

b) Firma per accettazione espressa di clausole ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c..

Il legale rappresentante del Fornitore _____ sig. _____ in qualità di _____ dichiara di ben conoscere ed accettare espressamente

ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

art. 2 (Oggetto); art. 3 (Ulteriori obblighi del Fornitore); art. 6 (Durata del servizio); art. 7 (Consegna del Servizio); art. 11 (Subappalto); art. 12 (Adeguamenti normativi); art. 14 (Corrispettivi); art. 15 (Fatturazione e Pagamenti); art. 16 (Rispetto del D.lgs 261/99); art. 17 (Livelli di servizio); art. 18 (Penali e Sanzioni); art. 20 (Assicurazioni); art. 21 (Obblighi specifici derivanti dall'attuazione del Protocollo di Legalità 10 maggio 2010); art. 23 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.lgs 231/2001 e tracciabilità dei flussi finanziari ex l. 136/10 e L.R. 15/2008); art. 25 (Vicende modificative ed estintive del rapporto contrattuale); art. 26 (Responsabilità in caso di avvalimento); art. 31 (Clausola compromissoria).

Li _____ Firma _____